



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con
Deliberazione n. 10 del 22/01/2016

Preambolo

E' istituito il Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Messina, che esercita l'insieme delle attività demandate dalla Legge alle competenze della Città Metropolitana nell'ambito del proprio territorio, che non siano espressamente riservate all'Autorità Statale o ad altre Autorità.

Dette competenze si identificano nelle attività dirette ad attuare le misure di controllo e di repressione delle infrazioni alle Leggi che possono pregiudicare la convivenza civile, il decoro dell'ambiente e la qualità della vita delle Comunità locali territoriali.

A tal fine porrà in essere tutte le attività amministrative, tecniche ed operative, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative e dal presente Regolamento.

Il Corpo di Polizia, quindi, costituisce, per la collettività, un riferimento costante sul territorio teso a favorire la corretta fruizione delle risorse ambientali e culturali e la valorizzazione e conservazione del patrimonio naturalistico.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione generale e le funzioni di Polizia di cui è titolare la Città Metropolitana di Messina con lo scopo di svolgere, nell'ambito del territorio metropolitano, e secondo criteri e direttive omogenee, le funzioni ed i compiti di polizia locale e di vigilanza amministrativa propri o demandati da leggi regionali e/o statali, conformemente ai principi contenuti nella legislazione statale e regionale vigente.

Esso, emanato in conformità alla legge nazionale 7 marzo 1986, n. 65 così come recepita dalla legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, detta norme sui servizi demandati al Corpo di Polizia, sulla sua organizzazione, struttura e modalità di funzionamento.

Art. 2 - Dipendenza funzionale

Il Corpo di Polizia è una Unità autonoma alla quale sovrintende funzionalmente L'Organo di vertice della Città Metropolitana, o un suo delegato, che vigila sullo svolgimento delle attività, impartisce le opportune direttive generali al Comandante e adotta, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Non possono essere previste altre forme di dipendenza del Corpo o dei singoli agenti di polizia al di fuori di quelle previste dalla legge.

Art. 3 - Attività istituzionali

Le attività istituzionali del Corpo di Polizia sono distinte in attività di vigilanza e attività di controllo.

La Polizia, nell'ambito delle predette attività, vigila sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione Siciliana e dalla Città Metropolitana di Messina, al fine di garantire il regolare ed ordinato svolgimento delle attività inerenti la prevenzione e la repressione di abusi e contravvenzioni di carattere amministrativo e penale relativamente alla normativa attinente i settori di competenza della Città Metropolitana

Nello svolgimento dei compiti e delle funzioni di polizia locale, il Corpo si propone di agevolare l'azione delle Forze di Polizia dello Stato nelle materie cui queste sono principalmente preposte, vale a dire la prevenzione e la repressione dei reati, concorrendo alle politiche di controllo e sicurezza del territorio.

Sono garantite le attività di coordinamento e di supporto con i Corpi di Polizia Locale dei comuni e dei Liberi Consorzi limitrofi, a seguito di richiesta motivata per specifiche operazioni preventivamente autorizzate dall'Organo di vertice della Città Metropolitana o dal suo delegato.

Art. 4 — Competenza territoriale

L'attività del Corpo di Polizia si svolge ordinariamente nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Messina.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, sono previste le seguenti deroghe:

- a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza del reato commesso nel territorio di appartenenza;
- c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e/o disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate. Di esse va data preventiva comunicazione al prefetto.

I servizi espletati al di fuori dall'ambito territoriale della Città Metropolitana sono effettuati, di norma, senza armi, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 145/87.

Art. 5 - Funzioni e compiti del Corpo di Polizia

I compiti istituzionali degli appartenenti al Corpo di Polizia sono quelli indicati nella legge n. 65/86, oltre a quelli di cui alla L.R. n. 17/90.

Essi vengono espletati in base alle norme disciplinate dal presente Regolamento che ne definisce le procedure operative e quelle organizzative, e sono svolte sulla scorta degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Organo di vertice della Città Metropolitana di Messina.

Il Corpo di Polizia, in particolare, nell'ambito del territorio di pertinenza, assolve alle seguenti funzioni:

- a) Polizia amministrativa, per le materie di propria competenza e per quelle attribuite e/o delegate alla Città Metropolitana dallo Stato e/O dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 12 della legge n. 65/86, così come recepita dalla Regione Siciliana con la legge 1 agosto 1990, n. 17;
- b) Polizia stradale, limitatamente alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; alla tutela ed al controllo sull'uso delle strade, principalmente su quelle di pertinenza della Città Metropolitana secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, nonché all'attività difensiva, propria o delegata, attinente i ricorsi avverso verbali di contestazione per violazione di norme del C.d.S., cartelle esattoriali ed ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto;
- e) Polizia ambientale, relativamente alla tutela dei parchi e delle riserve naturali, dell'inquinamento ambientale, del patrimonio naturale e paesistico e dei beni culturali della Città Metropolitana;
- d) Polizia ittica - venatoria, per la tutela della fauna selvatica, la salvaguardia della flora protetta e la vigilanza nelle acque interne;
- e) Polizia giudiziaria, ai sensi delle norme del vigente Codice di procedura penale;
- f) Pubblica sicurezza, solo nei casi espressamente richiesti dalle Autorità competenti e nei limiti previsti dalla Legge.

Il Corpo di Polizia assolve, inoltre, i seguenti compiti:

1. soccorso e protezione civile in occasione di pubbliche calamità e/o disastri, d'intesa con gli altri Organi competenti;
2. segnalazione, a chi di competenza, delle cause di pericolo per la pubblica incolumità, in particolare di quelle riguardanti le attività svolte dalla Città Metropolitana e rilevate durante lo svolgimento dei servizi di istituto;
3. prevenzione e/o repressione degli abusi perpetrati in danno della Città Metropolitana di Messina, in modo particolare di quelli relativi alle illecite gestioni di attività soggette ad autorizzazioni;
4. assunzione di informazioni, raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, nei limiti dei compiti istituzionali;
5. espletamento dei servizi di rappresentanza richiesti dall'Amministrazione;
6. collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione dell'Organo di vertice della Città Metropolitana, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti Autorità per specifiche operazioni;
7. collaborazione con le associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, vigilanza faunistico - venatoria, e gruppi cinofili di soccorso. Con esse L'Organo di vertice della Città Metropolitana, o il suo delegato, potrà stipulare appositi protocolli d'intesa, affidando il coordinamento delle predette attività al Corpo di Polizia;
8. notificazione dei propri o di altri atti secondo le modalità dettate dall'apposito Regolamento.

CAPO II

ORDINAMENTO

Art. 6 - Ordinamento gerarchico

L'ordinamento gerarchico degli appartenenti al Corpo di Polizia è determinato dagli inquadramenti nelle categorie contrattuali e dalle previsioni del presente regolamento.

I rapporti di subordinazione gerarchica e/o funzionale tra gli appartenenti al Corpo devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia al fine di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Ogni superiore gerarchico ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende rilevandone, se del caso, le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e/o dai regolamenti vigenti.

In caso di assenza temporanea, e salvo diversa disposizione del Comandante, ogni graduato è sostituito dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio.

A parità di grado, la sostituzione compete al più anziano in servizio nel grado stesso; a parità di servizio, al più anziano di età.

Nell'espletamento del servizio, il graduato di qualifica superiore dirige, partecipando di persona, l'operato del personale dipendente e assicura il costante coordinamento in funzione del buon andamento del servizio. Ha, altresì, l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale di cui è responsabile.

Gli appartenenti al Corpo devono eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori, salvo che siano da loro ritenuti illegittimi.

Qualora il destinatario ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, potrà fare rimostranza al superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni e, in caso di insistenza, chiedere che l'ordine gli venga impartito per iscritto.

Gli appartenenti al Corpo non devono, comunque, eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori quando gli atti che ne conseguono sono vietati dalla legge.

Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi ha impartito l'ordine stesso, spetterà al Comandante del Corpo decidere in proposito.

Art. 7 - Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, agenti di P.S.

Nell'espletamento delle funzioni proprie del Corpo, il Comandante, il Vice Comandante e gli Ufficiali, nei limiti delle proprie attribuzioni, sono Ufficiali di P.G. ed esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65/86 così come recepita dalla legge regionale n. 17/90. Gli Istruttori di polizia, nell'esercizio delle predette funzioni, sono agenti di P.G., ai sensi delle norme sopracitate.

Nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, il personale del Corpo messo a disposizione dall'Organo di vertice della Città Metropolitana per operazioni da svolgersi in collaborazione con le forze di polizia, dipende funzionalmente ed operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, con le modalità prescritte dagli accordi intercorsi tra l'Autorità richiedente e l'Organo di vertice della Città Metropolitana.

L'appartenente al Corpo di Polizia chiamato dall'Autorità Giudiziaria ad espletare compiti e/o funzioni di Polizia Giudiziaria, deve darne immediata comunicazione al Comandante.

L'Organo di vertice richiede al Prefetto il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Il personale a cui il Prefetto conferisce la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza dovrà essere dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento.

La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza perdura finché non venga meno uno dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 65/86 così come recepita dalla legge regionale n. 17/90.

Nell'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire tempestivamente, secondo le previsioni di legge. Degli interventi effettuati gli appartenenti al Corpo devono redigere un rapporto di servizio.

Art. 8 - Doveri

Rientrano tra i doveri del personale del Corpo di Polizia:

- non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
- non denigrare l'Amministrazione ed i suoi appartenenti;
- non contrarre rapporti patrimoniali né mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone dedite ad attività immorali o illecite.

Il personale del Corpo di Polizia è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative al servizio d'istituto, a pratiche, provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura.

La divulgazione delle notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'Ufficio, servizi di istituto, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante, salvo si tratti di informazioni su norme e provvedimenti amministrativi di immediato interesse del singolo cittadino.

È fatto divieto agli Amministratori e ai dipendenti della Città Metropolitana, a qualsiasi titolo, di fornire informazioni sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione della residenza, del domicilio e/o del numero di telefono.

È fatto divieto di fornire direttamente ai mezzi di informazione notizie riguardanti attività di servizio se non espressamente autorizzati dal Comandante.

Alt. 9 - Divieti

Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli appartenenti al Corpo di Polizia è vietato:

1. chiedere o accettare compensi, regali o servizi gratuiti da parte di Enti o da privati a qualsiasi titolo;
2. l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio metropolitano;
3. prestarsi, anche gratuitamente, per la soluzione di esposti e/o ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio;
4. effettuare in pubblico, durante il servizio, rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione e partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;
5. allontanarsi dal luogo di servizio stabilito, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente il diretto superiore;
6. sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizio;
7. attendere durante il servizio a cure estranee all'Ufficio.

Art. 10 - Condotta

La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

Il personale del Corpo di Polizia deve avere particolare cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi che possano arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale del Corpo di Polizia è tenuto al rispetto e alla massima lealtà e correttezza di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.

Il personale deve mantenere, anche fuori servizio, condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

Il personale del Corpo di Polizia ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita con il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti, in perfetto ordine. A tal fine ciascun appartenente al Corpo deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità di servizio da svolgere.

Il personale deve relazionare sui fatti avvenuti e sugli interventi eseguiti durante il servizio, nell'esercizio di tutte le proprie attribuzioni, fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti di diretta competenza prescritti dalle disposizioni vigenti.

Il rapporto è giornaliero e va inoltrato tempestivamente con le modalità stabilite dal responsabile del servizio, non appena possibile, tenuto conto della natura dei fatti che ne costituiscono oggetto.

Il Comandante segnala all'Organo di vertice i dipendenti che si sono distinti per spiccate qualità professionali, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Sulla scorta della segnalazione, possono essere concesse le seguenti ricompense:

- elogio scritto del Comandante del Corpo;
- encomio dell'Organo di vertice e mostrina di riconoscimento;

- encomio solenne deliberato dalla Giunta della Città Metropolitana, medaglia d'argento e mostrina di riconoscimento;
- proposta per la ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio.

La concessione della ricompensa è annotata sullo stato di servizio e costituisce titolo di merito nei concorsi interni e in quelli pubblici indetti dalla Città Metropolitana.

Art. 11 - Uniforme e segni distintivi

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Città Metropolitana, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme ed indossare i segni distintivi approvati dalla Giunta della Città Metropolitana con propria Deliberazione. L'uniforme non deve presentare caratteristiche simili a quelle di altre Forze di Polizia e/o Forze Armate dello Stato.

La Giunta della Città Metropolitana, nella medesima Deliberazione, stabilirà la foggia e le caratteristiche dell'uniforme, nonché le caratteristiche e le modalità di assegnazione dei segni distintivi di grado e dei nastri di anzianità.

I segni distintivi di grado verranno assegnati agli appartenenti al Corpo con riferimento all'anzianità nella categoria giuridica di appartenenza e al profilo professionale rivestito nell'area di vigilanza.

I nastri di anzianità verranno assegnati agli appartenenti al Corpo con riferimento all'anzianità assoluta nell'area di vigilanza.

L'uniforme è fornita dall'Amministrazione nella foggia prescritta e deve essere mantenuta pulita e in buono stato.

In particolare, il personale in uniforme non può indossare capi di vestiario, accessori o altri oggetti difformi dall'equipaggiamento in dotazione.

Al personale decorato, o insignito di onorificenza, è consentito di fregiare l'uniforme dei relativi distintivi, nastri e/o decorazioni.

L'uniforme di rappresentanza deve essere indossata in modo conforme alle disposizioni.

L'uniforme estiva sarà indossata di norma, salvo diverse disposizioni del Comandante, dal primo lunedì successivo al quindici maggio e quella invernale dal primo lunedì successivo al quindici novembre di ogni anno.

L'arma corta in dotazione deve essere sempre portata al fianco e tenuta in perfetta efficienza d'uso.

Nel caso di servizio in abito civile, l'arma deve essere portata non in vista.

L'uso dell'abito civile in servizio deve essere autorizzato dal Comandante del Corpo di volta in volta e solo per esigenze di servizio. In questo caso il personale, in caso di intervento, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

Per il Comandante è facoltativo indossare l'uniforme durante il servizio prestato in ufficio, mentre permane l'obbligo durante il servizio esterno.

È vietato indossare l'uniforme fuori dell'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa - sede di servizio.

Art. 12 - Saluto

Il saluto si esegue portando la mano destra aperta e a dita unite all'altezza del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio e il braccio in linea con la spalla.

Il saluto è dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone, ai vessilli delle autonomie locali, all'Organo di vertice della Città Metropolitana, al Comandante del Corpo, ai superiori gerarchici ed alle Autorità che rappresentano le istituzioni civili, militari e religiose. Il saluto è altresì dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni di ufficio, quale forma di cortesia.

E' dispensato dal saluto:

- il personale che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei propri compiti;
- il personale alla guida o a bordo di veicoli;
- il personale in servizio di scorta al gonfalone e/o alla bandiera nazionale.

CAPO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 13 — Organizzazione del Corpo

Il Corpo di Polizia, unità autonoma inserita nella struttura dell'Ente, area di vigilanza, alla quale è attribuita la posizione organizzativa di massimo livello economico prevista dal CCNL secondo le modalità ivi previste, è articolato nei sotto elencati Uffici denominati Nuclei :

- Nucleo Operativo;
- Nucleo Comando e servizi;
- Nucleo Vigilanza Ambientale;
- Nucleo Vigilanza ittico venatoria, flora faunistica, silvo pastorale e acque interne;
- Nucleo Polizia Stradale;
- Nucleo Polizia amministrativa e giudiziaria;
- Nucleo Vigilanza Palazzo dei Leoni.

Oltre alla sede centrale di Messina, il Corpo di Polizia potrà avere altre sedi operative nei Comuni della Città Metropolitana, individuate dall'Organo di vertice della Città Metropolitana.

La struttura organizzativa del Corpo di Polizia è costituita da:

- Comandante, categoria giuridica D;
- Istruttori direttivi di vigilanza, categoria giuridica D;
- Istruttori di Polizia, categoria giuridica C.

Fa parte integrante della struttura del Corpo di Polizia, l'ufficio amministrativo, retto da un dipendente di categoria giuridica D - area amministrativa.

La consistenza numerica del Corpo di Polizia è quella prevista nella dotazione organica dell'Ente. Essa è stabilita sulla base di indici, fattori socio-economici e funzionalità che tengano conto delle caratteristiche del territorio della Città Metropolitana di Messina, così come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 17/90.

L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la rispondenza dell'organico alle effettive esigenze.

Art. 14 - Requisiti di accesso

L'accesso ai profili professionali del Corpo di Polizia è disciplinato dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale di lavoro nonché dalle norme del presente regolamento.

Per quanto in esso non previsto, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Messina

Gli aspiranti alla nomina nei profili professionali operativi del Corpo di Polizia, oltre a quelli normalmente previsti per l'accesso al pubblico impiego, devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

a) Status e condotta civile

- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione;
- non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
- non essere stati destituiti da pubblici uffici;
- avere l'idoneità all'ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

E' consentito l'accesso agli aspiranti obiettori di coscienza, che hanno prestato servizio civile, nel limite del 5% della dotazione organica degli Istruttori di Polizia Provinciale.

b) Abilitazioni

- patente di guida di automezzi di tipo "B" o superiore;
- certificato di idoneità al maneggio delle armi.

Art. 15 - Requisiti psico-fisici

Gli aspiranti alla nomina nei profili professionali operativi del Corpo di Polizia dovranno possedere i seguenti requisiti psico-fisici:

- sana e robusta costituzione fisica;
- essere esenti da malattie, affezioni e indisposizioni che possano comunque ridurre il completo espletamento dei servizi di istituto;
- "visus" tale da essere idoneo allo svolgimento dell'attività propria del profilo professionale, anche con correzione di lenti;
- udito tale da non pregiudicare il normale esercizio dell'attività di vigilanza;
- normalizzazione del senso cromatico e luminoso.

In generale, l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di Polizia, sarà comprovata da apposito certificato rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza.

Art. 16 - Mobilità orizzontale

Al fine di coprire i posti di Istruttore di Polizia categoria "C", vacanti e disponibili nella dotazione organica del Corpo, l'Amministrazione potrà attivare l'istituto della mobilità orizzontale, reclutando il personale necessario in possesso, oltre che dei requisiti di cui al precedente art. 15, anche dei seguenti:

- a) età non superiore ad anni 55;
- b) avere preferibilmente svolto attività riconducibili a quelle effettuate dal Corpo di Polizia.

I criteri e le procedure per l'individuazione dei soggetti candidati a transitare nel Corpo di Polizia per mobilità orizzontale, saranno posti in essere dal Dirigente dell'Ufficio Personale di concerto con il Comandante del Corpo.

Art. 17- Progressione in carriera

La progressione in carriera degli appartenenti al Corpo avverrà attraverso le procedure previste dalle vigenti norme di legge, contrattuali e regolamentari.

Art. 18 - Divieto di distacchi e/o comandi

Il personale appartenente al Corpo di Polizia non può essere distaccato e/o comandato presso altri Uffici dell'Amministrazione.

Il Comandante, su motivata richiesta dell'Organo di vertice, disporrà l'impiego del personale presso altri Uffici dell'Amministrazione esclusivamente per l'espletamento di servizi connessi all'attività propria del Corpo, ferma restando la dipendenza del personale impiegato, esclusivamente dal Comandante.

Art. 19 - Controlli sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, comprovata da adeguata certificazione medica, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi da determinati servizi per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza.

In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che li renda inabili ai servizi esterni, essi vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio, compatibili con il loro stato.

Per le infermità che impediscano il recupero al servizio attivo, si procederà all'istituto della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi in vigore presso la Città Metropolitana di Messina.

L'Amministrazione invia al medico competente, se nominato, il personale in servizio affinché sia sottoposto ai controlli periodici di legge per la verifica delle condizioni di salute, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla eziologia delle malattie professionali.

Art. 20 - Patrocinio legale ed assicurazioni

La responsabilità civile degli appartenenti al Corpo è regolata dalle norme di Legge o di Regolamento vigenti. La Città Metropolitana assicura agli appartenenti al Corpo, in sede processuale, l'assistenza legale per

fatti inerenti l'attività di servizio secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore presso l'Ente e dalle vigenti norme contrattuali.

Gli appartenenti al Corpo usufruiscono di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione previste dalla normativa vigente.

CAPO IV

MANSIONI

Art. 21 - Compiti e attribuzioni del Comandante del Corpo

L'Organo di vertice nomina il Comandante tra il personale dipendente della Città Metropolitana di Messina appartenente alla categoria D, che abbia i seguenti requisiti:

1. titolo di studio previsto per l'accesso dall'interno alla categoria "D", ai sensi della vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare;
2. anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria "D";

Costituirà titolo preferenziale l'aver prestato servizio come ufficiale in una delle Forze di Polizia o nei Corpi armati dello Stato o che abbia svolto compiti di direzione nell'ambito della Polizia Locale;

La nomina determina ipso iure la modifica del profilo posseduto in quello di Comandante del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Messina, previsto dalla dotazione organica dell'Ente.

Il Comandante del Corpo, è alle dipendenze funzionali dell'Organo di vertice della Città Metropolitana, o del suo delegato. Esso provvede a rendere operativi i programmi dell'Ente e le direttive impartite dall'Organo di vertice o dal suo delegato.

Il Comandante ha la responsabilità gestionale ed il coordinamento operativo del Corpo, impartisce le direttive generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento del servizio e vigila sul suo corretto svolgimento anche attraverso i sottoposti.

In particolare il Comandante:

- risponde direttamente all'Organo di vertice o al suo delegato, della disciplina, dell'impiego tecnico - operativo e dell'addestramento degli appartenenti al Corpo;
- informa L'Organo di vertice o il suo delegato, mediante rapporti periodici, sull'andamento dell'attività della Polizia;
- sovrintende e coordina l'attività degli Uffici e dei Nuclei operativi;
- emana, con modalità autonome, direttive per l'espletamento di tutti i servizi di istituto e sovrintende alle attività coordinandole attraverso il Vice Comandante e gli Istruttori Direttivi;
- vigila sull'espletamento dei servizi conformemente alle direttive dell'Organo di vertice;
- cura, sovrintende e coordina i rapporti e le attività con le altre Direzioni dell'Ente al fine di garantire una migliore integrazione e coerenza operativa;
- dispone l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;
- organizza tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione;

- vigila sulla condotta degli appartenenti al Corpo, promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle attività;
- sovrintende e coordina direttamente le più delicate operazioni concernenti il servizio;
- mantiene un collegamento continuo con gli appartenenti al Corpo convocando conferenze di servizio per discutere e risolvere problemi operativi, in modo da assicurare l'applicazione delle leggi e delle disposizioni in modo omogeneo;
- propone all'Organo di vertice della Città Metropolitana, o al suo delegato, la partecipazione e/o l'organizzazione di corsi periodici di aggiornamento professionale e/o di specializzazione sulle materie di competenza del Corpo;
- sorveglia affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi materiale in dotazione, od in uso personale, siano utilizzati in perfetta efficienza;
- predispone il piano di ferie del personale tenendo conto delle esigenze del servizio; programma il monte ore di lavoro straordinario e vista i permessi richiesti dal personale;
- coordina, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, l'organizzazione degli Istruttori Direttivi di Vigilanza;
- accerta la regolarità della stesura dei verbali relativi ad infrazioni rilevate, dell'inoltro delle notificazioni e dei rapporti alle autorità competenti;
- vigila sulla corretta e aggiornata tenuta del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni e controlla che le armi siano tenute e custodite secondo le modalità previste dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145;
- cura le relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i comandi dell'Arma dei Carabinieri e con le altre Forze di Polizia;
- coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e di Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Organo di vertice della Città Metropolitana o dal suo delegato;
- adotta e/o propone all'Organo di vertice della Città Metropolitana, o al suo delegato, tutte le misure necessaria per il miglioramento del servizio di vigilanza e controllo e del suo adeguamento alle nuove normative;
- partecipa alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione;
- riferisce all'Organo di vertice, o al suo delegato, su questioni specifiche;
- rappresenta il Corpo di Polizia della Città Metropolitana nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- predispone annualmente, in base alle esigenze, il programma delle spese necessarie per il corretto funzionamento delle attività del Corpo attinenti il personale, il parco automezzi, i locali, gli arredi e gli strumenti utilizzati, nonché l'armeria e il deposito del materiale sottoposto a sequestro;
- trasmette il programma, di cui al punto precedente, ai Dirigenti competenti entro il 30 novembre di ogni anno, al fine della predisposizione della proposta di bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno successivo;
- dopo l'approvazione del bilancio, sulla scorta delle risorse assegnate per la gestione del Corpo, concorda con l'Organo di vertice della Città Metropolitana, o con il suo delegato, la priorità delle spese;
- svolge le mansioni assegnategli dalle leggi e dalla Città Metropolitana.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Comandante è coadiuvato dal Vice Comandante e dagli Istruttori Direttivi di Vigilanza ed ha piena autonomia gestionale ed organizzativa in tutti gli atti amministrativi, finanziari e di gestione del personale, senza alcuna sovrapposizione gerarchica, così come previsto dalla legge 65/86 e dalla l.r. 17/90.

Art. 22 — Compiti e attribuzioni del Vice Comandante del Corpo

Nell'espletamento delle proprie funzioni e compiti, il Comandante nomina tra gli istruttori direttivi di vigilanza, categoria "D", un Vice Comandante in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall' interno al posto di Comandante del Corpo. La nomina è di carattere fiduciario. Salvo i limiti contenuti nell'atto di nomina, il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce di diritto in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Comandante esegue, inoltre, tutti gli incarichi specificamente affidatigli e collabora con il Comandante nell'organizzazione di servizi ordinali e straordinari, controllandone l'esecuzione. Al Vice Comandante del Corpo viene assegnato il comando del Nucleo Operativo.

Art. 23 - Compiti e attribuzioni dell'Istruttore Direttivo di Vigilanza

L'Istruttore Direttivo di Vigilanza deve possedere buone conoscenze plurispecialistiche, con frequente necessità di aggiornamento. Svolge attività a contenuto tecnico e gestionale, con responsabilità di risultato. Coordina dipendenti della categoria inferiore curando la disciplina e l'impiego tecnico/operativo del personale.

Nell'ambito delle funzioni di cui sopra l'Istruttore Direttivo di Vigilanza:

- coadiuva il Comandante nell'organizzazione del servizio del personale assegnato e ne controlla l'esecuzione;
- è responsabile del Nucleo che il Comandante gli assegna oltre che della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente adottando, se del caso, gli opportuni provvedimenti di competenza, partecipando, anche personalmente, alle operazioni ove necessario;
- vigila sulla condotta del personale promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio;
- verifica e visita i fogli di servizio curandone gli adempimenti conseguenti.

Art. 24 - Compiti e attribuzioni dell'Istruttore di Polizia

L'Istruttore di Polizia è tenuto ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute.

Nell'espletamento dei suoi compiti l'Istruttore di Polizia è obbligato, in particolare, a:

- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
- accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- partecipare ai corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione, organizzati dall'Amministrazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi.

Per specifiche e comprovate ragioni di servizio il Comandante, può, con atto scritto e motivato, assegnare ad un Istruttore di Polizia, per un periodo di tre mesi, alcune delle competenze previste dall'art. 21. E' fatto salvo il principio della rotazione.

Le competenze come sopra attribuite, e la loro durata, verranno stabiliti nella Determinazione di assegnazione a firma del Comandante.

Per gli incarichi come sopra descritti verrà attribuita agli Istruttori di Polizia, specifica indennità di responsabilità, ai sensi del CCNL, che sarà determinata in sede di contrattazione decentrata.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 25 - Orario di lavoro e di servizio

Il Corpo di Polizia, ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali da svolgersi secondo criteri di funzionalità, economicità, specializzazione ed efficienza, e tenuto conto delle peculiarità geopolitiche del territorio, è organizzato per settori di vigilanza e per turni articolati a copertura delle ore lavorative, nel rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Collettivo Decentrato.

L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L'articolazione dell'orario di lavoro viene definita dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante e dai subalterni.

Il personale può essere adibito a servizi esterni ed interni.

I servizi interni sono finalizzati all'organizzazione, predisposizione e funzionamento dei compiti d'istituto del Corpo stesso.

Ai servizi non strettamente connessi ai compiti di polizia sarà addetto, in via prioritaria, personale dipendente della Città Metropolitana di Messina che conserverà lo stato giuridico ed economico della qualifica posseduta.

Art. 26 - Lavoro straordinario

Qualora necessità particolari lo richiedano, gli appartenenti al Corpo sono tenuti a prestare servizio in eccedenza rispetto al normale orario lavorativo, secondo le norme e gli accordi vigenti.

Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni di lavoro straordinario sono effettuate, su disposizione del Comandante, per servizi inerenti i compiti istituzionali del Corpo.

Il prolungamento dell'orario di servizio è obbligatorio per tutto il periodo necessario:

- al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- in situazioni di emergenza anche in assenza di un ordine superiore;
- in attesa dell'arrivo in servizio della sostituzione quando sia previsto il cambio sul posto.

Per particolari ragioni di servizio ed in via del tutto eccezionale, il personale del Corpo, su disposizione del Comandante, può essere esonerato dalla timbratura. Di tale disposizione verrà data tempestiva comunicazione all'Ufficio Personale della Città Metropolitana.

Al verificarsi di situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza riconosciuti come tali dall'Amministrazione, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità per i servizi richiesti.

Nei casi di cui al comma precedente il Comandante può sospendere i congedi e i riposi di tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 27 - Reperibilità

I turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo, a cui potrà essere ammesso anche il personale in servizio presso l'unità operativa amministrativa del Corpo, sono disposti per i servizi istituzionali in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto ed al Contratto Collettivo Nazionale e Decentrato vigente.

Tenuto conto della particolarità del servizio, gli appartenenti al Corpo dovranno consentire di poter essere rintracciati, secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento valgono, per l'orario di servizio, le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dipendente della Città Metropolitana di Messina.

Art. 28 - Formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale

Tutti i componenti il Corpo di Polizia partecipano obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di riqualificazione, organizzati dall'Ente o da istituti specializzati, ovvero a quelli organizzati in attuazione di leggi statali e/o regionali in materia di polizia locale.

Della frequenza ai corsi e del relativo risultato è rilasciato apposito attestato.

Il Comandante del Corpo e i subalterni sono tenuti ad aggiornarsi professionalmente in relazione alle normali esigenze dell'impiego istituzionale ed in occasione della introduzione di nuove norme che interessano l'operatività del Corpo.

Art. 29 - Pratica sportiva e addestramento

La Città Metropolitana di Messina considera l'attività sportiva e culturale come parte integrante della crescita professionale. Per questo favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, agevolando la partecipazione degli atleti alle gare sportive, in particolare di tiro a segno..

CAPO VI

ARMAMENTO E DOTAZIONI

Titolo I

ARMAMENTO

Art. 30 — Dotazione di armi da fuoco

Gli appartenenti al Corpo di Polizia, in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, previa verifica d'idoneità psicologica ed attitudinale a cura del Corpo ed al fine di completare ed elevare la sicurezza del personale e della cittadinanza, possono disporre, in dotazione permanente o temporanea condizionata dal servizio da svolgere, di armi e strumenti da difesa non letali, secondo le caratteristiche e la tipologia disposti dal Regolamento del Ministro degli Interni del 4 marzo 1987, n. 145

Il tipo e le caratteristiche degli strumenti di difesa non letali come sopra specificati saranno determinati con Deliberazione della Giunta Metropolitana, ai sensi dell' art. 7 della L. 18 aprile 1974, n. 110.

Di norma, gli strumenti di difesa non letali sono assegnati in dotazione continuativa a tutto il personale.

L'arma in dotazione viene scelta tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della L. 18 aprile 1975, n. 110, e ss.mm.ii., del tipo semiautomatico 9 x 21, o di eventuali altri modelli più efficaci.

Gli operatori del Corpo di Polizia possono essere dotati, inoltre, di arma lunga da sparo e di fucile lancia siringhe a narcotico, come previsto dall'alt. 27, comma 1 lett. a) della L. 11 febbraio 1992 n. 157. Le armi sopra citate sono custodite presso l'armeria o il deposito di custodia armi del Corpo, ed assegnate di volta in volta per interventi specifici.

I servizi esterni, di norma, tranne diversa previsione regolamentare, e quelli previsti dall'alt 20 del Regolamento del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, vanno obbligatoriamente espletati armati.

L'armamento, in ogni caso, deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 31 — Armeria e locale di custodia delle armi del Corpo di Polizia

Qualora sia necessario custodire più di quindici armi e più di duemila cartucce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.M. 04 marzo 1987 n. 145, sarà istituito presso la sede del Corpo di Polizia un apposito locale - armeria - dotato delle misure di sicurezza stabilite dall'autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini dell'art.20 della Legge n. 110/75.

L'armeria sarà strutturata secondo le disposizioni stabilite dal D.M. 04 marzo 1987 n.145 e dalle altre disposizioni di legge.

Con Determinazione dell'Organo di vertice è possibile trasferire l'armeria principale e/o istituire armerie sussidiarie.

L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie è comunicata al Prefetto ed al Questore.

Di norma, è ammessa la possibilità di custodire l'arma in dotazione in maniera continuativa presso la sede del Corpo di Polizia, e ciò solo se tale sede sia presidiata ininterrottamente. In ogni caso, L'Organo di vertice, su

proposta del Comandante, può autorizzarne ugualmente la custodia se il locale all'uopo destinato garantisce elevati sistemi di sicurezza.

Le armi non assegnate in dotazione continuativa saranno custodite in locale che garantisca idonea sicurezza, possibilmente interno all'edificio, ubicato in modo da consentire il controllo dell'accesso, munito di porte e luci blindate o di grate metalliche di sicurezza, serratura di sicurezza e sistema di allarme.

L'accesso all'armeria, o al locale ove sono comunque custodite le armi, è consentito unicamente all'Organo di vertice o al suo delegato, al Comandante del Corpo, che è anche il consegnatario del locale in cui sono tenute le armi e le munizioni, ed al sub-consegnatario nominato, tra gli istruttori di Polizia, dal Comandante stesso. L'accesso è consentito, altresì, al personale che deve ritirare o consegnare armi e/o munizioni, per il tempo strettamente necessario.

Il Comandante o il sub consegnatario, provvedono alla tenuta e predisposizione di tutti i documenti amministrativi necessari alla regolare detenzione delle armi, ai sensi del D.M. n. 145/87.

Dato il numero delle armi individuate con Determinazione Presidenziale e la previsione di assegnazione in modo continuativo delle stesse, ai sensi dell' art. 6, 1° comma del D.M. n. 145/87 e del presente Regolamento, l'Ente, in atto, si avvale del deposito e custodia in un locale idoneo, con le caratteristiche di cui all'art. 14 e seguenti del D.M. 145/87, e non in armeria.

Nell'armeria o nel locale di custodia delle armi, e nell'area di carico e scarico, ove presente, saranno affisse, in modo ben visibile, le prescrizioni di sicurezza

Art. 32 - Armi antiche e di rappresentanza

Il Corpo di Polizia può disporre di sciabole e spade, da fornire per le esigenze dell'alta uniforme e della rappresentanza.

Art. 33 - Quantitativo di armi da fuoco

In via ordinaria, il numero complessivo delle armi da fuoco in dotazione al Corpo di Polizia, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., maggiorato del 5% o di almeno un'arma, come dotazione di riserva.

In ogni caso, L'Organo di vertice, con proprio provvedimento, può ridurre o aumentare tale numero dandone comunicazione al Prefetto.

Con determinazione del Comandante, si provvederà all'acquisto delle armi di cui all'art. 30 del presente Regolamento, degli armadi blindati per la custodia delle armi e munizionamento e del corredo relativo alle stesse. Lo stesso criterio dovrà essere utilizzato per l'acquisto delle sciabole e spade d'ordinanza e di bombolette spray al peperoncino o simili, del tipo in libera vendita, in uso agli operatori del Corpo di Polizia ai sensi dell'art. 53 del C.P.

L'Organo di vertice denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia e per la rappresentanza, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

Art. 34 - Porto ed utilizzo delle armi e degli altri strumenti di difesa non letali

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art 5 del D.M. 04 marzo 1987 n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli operatori del Corpo di Polizia che esplicano servizio in uniforme con l'arma in dotazione, portano la stessa nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, l'operatore di Polizia è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché quando porta l'arma al di fuori del servizio, essendone autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) del D.M. 4 agosto 1987 n. 145, l'arma è portata in modo non visibile.

Del provvedimento di autorizzazione al porto dell'arma in via continuativa, anche al di fuori del servizio, dovrà esserne fatta menzione nella tessera di riconoscimento.

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Le armi da fuoco vanno tenute in posizione di sicurezza, in relazione alle loro caratteristiche tecniche, con il caricatore inserito. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo dei veicoli in dotazione, l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.

Tutte le armi devono essere sempre tenute in ottimo stato di manutenzione dall'assegnatario. A tal fine, saranno compiuti periodici controlli, a cura dell'Ente, per verificarne la funzionalità.

Art. 35 — Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio della Città Metropolitana dagli operatori di Polizia in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti, di massima, senza l'arma da fuoco; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 145/87, agli appartenenti al Corpo di Polizia è consentito il porto della medesima nelle località in cui svolgono compiti di collegamento o, comunque, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa

Art. 36 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti al di fuori dell'ambito territoriale della Città Metropolitana per soccorso in caso di calamità e/o di disastri, sono effettuati, di massima, senza arma.

Nei casi di cui al comma precedente L'Organo di vertice, su segnalazione del Comandante, comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il

numero degli operatori autorizzati a portare l'arma in dotazione, il tipo di servizio e la durata presumibile della missione.

Art. 37 - Doveri di custodia

Il personale del Corpo di Polizia è responsabile della custodia e della conservazione di armi, munizioni, mezzi, attrezzature, vestiario, materiale e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso, ed è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti, devono essere immediatamente segnalati per iscritto ai superiori diretti e dovranno essere eseguiti i successivi adempimenti di rito.

Art. 38 - Norma di richiamo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di armamento, si fa espresso rinvio alla normativa di cui al D.M. n. 145 del 4 marzo 1987.

Titolo II

DOTAZIONI

Art. 39 - Tessera di riconoscimento e placca

Gli appartenenti al Corpo di Polizia, conformemente a quanto previsto dalla legge e dalle altre disposizioni vigenti in materia, sono dotati di una tessera di riconoscimento che dovranno portare in servizio ed esibire ogni qualvolta occorre dimostrare la propria qualifica.

Saranno, inoltre, muniti di una placca metallica di servizio da portare all'altezza, del petto sulla parte sinistra dell'uniforme recante lo stemma dell'Ente, la dicitura "Città Metropolitana di Messina - Corpo di Polizia" ed il numero di matricola.

Le caratteristiche della tessera di riconoscimento e della placca verranno approvate con Deliberazione della Giunta della Città Metropolitana.

La placca, la tessera di riconoscimento e l'arma, da conservare diligentemente, devono essere immediatamente riconsegnate al Comandante del Corpo qualora il dipendente cessi definitivamente o venga sospeso dal servizio.

Art. 40 - Apparat

I mezzi di comunicazione in dotazione devono rispondere a caratteristiche tecniche, definite dalla normativa, che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio metropolitano, anche in relazione alle attività di soccorso e di protezione civile.

Gli apparati di comunicazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e tenuti con la massima cura.

L'agente al quale è assegnato l'apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.

Di tutto il restante materiale in dotazione, il personale assegnatario dovrà curare la custodia ed il corretto uso, rispondendone per danni causati da imperizia e/o negligenza.

Art. 41 - Uso e manutenzione dei mezzi di servizio

I mezzi di trasporto in dotazione devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato il motivo.

È vietato apportare manomissioni agli automezzi o permettere la guida, l'uso o il trasporto sugli stessi, di persone o cose estranee, senza autorizzazione superiore.

Ogni automezzo verrà corredato di un registro di servizio sul quale dovranno essere riportati giornalmente, a cura del personale a cui è assegnato il medesimo, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e di lubrificazione ed ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo, oltre ai fatti salienti relativi all'attività espletata.

I lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari dovranno essere segnalati al Comandante il quale, a sua volta, li segnalerà al Direttore dell'Autoparco che disporrà circa le relative operazioni.

In caso di incidente stradale nel quale venga accertata responsabilità per dolo o colpa grave da parte del conducente, questi risponderà dei danni causati all'automezzo.

I mezzi di trasporto sono dotati di radiotelefono e devono essere muniti di lampeggiatore civetta e sirena ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 285/92, nonché dei segni distintivi previsti dalla normativa vigente.

Le disposizioni che precedono, per quanto attinenti, riguardano anche l'uso dei natanti qualora l'Amministrazione intendesse dotarne il Corpo di Polizia.

Il personale è tenuto a denunciare tempestivamente al Comandante del Corpo, e/o alle Autorità competenti, lo smarrimento o la sottrazione di materiale in dotazione.

Art. 42 - Registri di servizio

Negli Uffici del Corpo, sotto il controllo del Comandante, saranno tenuti in perfetto ordine i seguenti registri:

1. registro dei processi verbali amministrativi;
2. registro delle segnalazioni di reato;
3. registro dei rapporti e delle segnalazioni informative;
4. registro del materiale sequestrato;
5. registro delle disposizioni di servizio;
6. registro di carico e scarico del restante materiale in dotazione;
7. ogni altro registro previsto dalla legge.

I registri, vidimati dal Comandante o dalle Autorità previste dalla normativa, dovranno essere compilati in modo da non poter essere manomessi o contraffatti; saranno verificati e visti dal Comandante e/o dai

- subalterni secondo le rispettive competenze. Negli uffici del Corpo vengono, inoltre, conservate, le disposizioni di servizio nonché copia dei processi verbali e dei rapporti.

CAPO VII

NORME FINALI

Art. 43 - Pari opportunità

Il presente Regolamento recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive emanate dall'Ente per consentire una reale parità tra uomini e donne relativamente all'organizzazione del lavoro, alla formazione, all'aggiornamento professionale e all'attribuzione delle funzioni del personale in servizio presso Il Corpo di Polizia.

Art. 44 - Anniversario dell'istituzione del Corpo di Polizia.

L'anniversario del Corpo di Polizia è convenzionalmente fissato per il giorno 16 maggio di ogni anno, festa di S. Annibale Maria Di Francia, che ne è anche il Patrono.

Art. 45 - Rinvio

Le eventuali norme giuridiche e/o contrattuali riguardanti il personale del Corpo di Polizia non contenute nel presente regolamento, ma inserite in disposizioni normative statali e/o regionali, sono direttamente applicabili.

Art. 46 - Modifiche ed integrazioni

Il presente Regolamento sostituisce il precedente, approvato dal Commissario Straordinario con propria Deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2014 ed abroga tutte le precedenti disposizioni con esso in contrasto.

Art. 47 - Interpretazione autentica

L'interpretazione autentica delle norme del presente regolamento è di competenza della Giunta della Città Metropolitana. Il procedimento si attiva su proposta del Comandante del Corpo.